

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 22.2.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(157) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PREZIOSI ENRICO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società Genoa C. and FC Spa), SOCIETÀ GENOA C. AND FC SPA - (nota n. 7061/603 pf18-19 GP/GT/ag del 16.1.2019).

Il deferimento

Con nota Prot. 7061/603 pf18-19 GP/GT/ag del 16.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Preziosi Enrico, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società Genoa C. and FC Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un intervento nel corso del programma radiofonico “Radio Anch’io Sport” in onda sulle frequenze di “Radio Rai Uno” in data 17/12/2018, riportato in pari data sul sito web “www.tuttomercatoweb.it”, nonché in data 18/12/2018 sul quotidiano “Corriere dello Sport” e sul sito web “www.buoncalcioatutti.it”, con riferimento alla direzione arbitrale della gara Roma - Genoa disputata in data 16/12/2018 e valevole per il Campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Marco Di Bello arbitro del citato incontro; nell'intervento sopra indicato, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *“Ci sono voluti 4 minuti per vedere un centimetro in più di un nostro giocatore per annullarlo. Poi su un rigore clamoroso l'arbitro si è tirato indietro e non è andato a vedere niente. Mi vengono cattivi pensieri e basta. Non mi parlate di percentuali: a me interessa che una partita che potevamo vincere, l'abbiamo persa. Noi non possiamo perdere punti perché un arbitro si rifiuta di usare il Var. Mi deve spiegare il perché ha preso questa decisione. Perché hanno speso 4 minuti per un centimetro di fuorigioco e non 30 secondi per un rigore? Non mi pare che sia un errore fatto a caso. C'era un clima di contestazione e in questo modo hanno mandato tutti a casa felici e contenti a danno del Genoa. Noi abbiamo lasciato almeno un punto sul campo. L'arbitro ha il dovere di consultarsi con il Var, perché in quel caso avrebbe fischiato sicuramente il calcio di rigore. L'uomo in quanto uomo è soggetto a sbagliare, ma*

davanti all'utilizzo differente del Var nella stessa partita, io non posso altro che sospettare che la scelta venga fatta ad hoc. Si è rifiutato di consultare il video con il Var che non è intervenuto. Sono in malafede. Io a 70 anni voglio sentirmi libero di dire ciò che penso e in quell'episodio c'è stata solo una grandissima malafede con un arbitro che si è rifiutato di guardare il video davanti a un errore evidente. Bisogna capire quali sono i motivi. Di Bello? Non dovrebbe più arbitrare”;

- la società Genoa C. and FC Spa, della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Preziosi Enrico.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa e Dott. Mauro De Dominicis) e per entrambi i deferiti l'Avv. Mattia Grassani, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Enrico Preziosi, sanzione base ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita di 1/3 – € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) – sanzione finale ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); per la società Genoa C. and FC Spa, sanzione base ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita di 1/3 – € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) – sanzione finale ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i deferiti Sig. Enrico Preziosi e la società Genoa C. and FC Spa, a mezzo del proprio difensore, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al

Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
 rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
 comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Enrico Preziosi, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
- per la società Genoa C. and FC Spa, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(172) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 7742/658 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

(173) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 7738/657 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

Il deferimento

Con nota Prot. 7742/658 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Oscar Becchio, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Sportiva AC Cuneo 1905 Srl, per rispondere, a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, quota parte delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- b) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva;
- la società AC Cuneo 1905 Srl, per rispondere, a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl,

come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, quota parte delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Con ulteriore nota Prot. 7738/657 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Oscar Becchio, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Sportiva AC Cuneo 1905 Srl, a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17 dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva;

- la società AC Cuneo 1905 Srl, a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17 dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva;

Le memorie difensive

I deferiti hanno fatto ritualmente pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla udienza del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, i rappresentanti della Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa e Dott. Mauro De Dominicis) si sono riportati agli atti di deferimento e hanno preso posizione sugli assunti difensivi enunziati dai deferiti con le memorie depositate. Hanno concluso chiedendo di irrogare le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 7 (sette), di cui mesi 6 (sei) per le violazioni ascritte e mesi 1 (uno) per la contestata recidiva del sig. Oscar Becchio;
- punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva (2 punti per ognuna delle violazioni ascritte) e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva (€ 500,00 per ognuna delle violazioni) per la società AC Cuneo 1905 Srl.

Per i deferiti sono comparsi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone, oltre al Procuratore speciale Dott. La Manna, i quali si sono riportati alle argomentazioni difensive esposte nelle memorie, hanno ulteriormente dedotto sulle medesime argomentazioni e hanno concluso per il proscioglimento ovvero per l'irrogazione di sanzioni in misura inferiore a quella richiesta dal rappresentante della Procura Federale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note, entrambe del 10.1.2019, con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione.

In particolare, quanto alle ritenute Irpef e i contributi Inps, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, di quota parte delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018; la Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere, alla data del 17 dicembre 2018, del mancato versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità pregressa di agosto 2018, come già segnalato con nota del 12 novembre 2018.

Quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la società AC Cuneo 1905 Srl non ha provveduto, anche in questo caso entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento di diversi emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre che comprovato dalla assenza di specifica prova conseguente all'adempimento è confermato dalle stesse deduzioni dei deferiti.

Non colgono nel segno le considerazioni svolte dalla difesa del deferito sig. Oscar Becchio, in ordine alla impossibilità dello stesso di essere destinatario del deferimento, poiché inibito, a causa di altro provvedimento federale, nel periodo oggetto di contestazione.

L'odierno deferimento verte su un inadempimento ascrivibile in via esclusiva all'unico soggetto che ha la rappresentanza legale del sodalizio sportivo, a nulla rilevando la sussistenza di un provvedimento di inibizione in corso che, come è noto, ha efficacia esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento federale. Peraltro l'esame della visura camerale

in atti, conferma che le deleghe attribuite ai procuratori speciali non rispondono alle fattispecie contestate.

Del pari non condivisibili appaiono le considerazioni svolte dalla difesa in ordine alla quantificazione dei punti di penalizzazione richiesti dalla Procura federale, in quanto l'art. 10, comma 3 CGS, prescrive, puntualmente, le sanzioni applicabili in caso di violazione della fattispecie disciplinata.

Da ultimo, non può trovare accoglimento la tesi difensiva legata alla comunicazione in data 31.12.2018 del Banco BPM, in quanto la stessa, oltre ad apparire generica nella dichiarazione, non può assurgere a scriminante per le fattispecie contestate. Tale missiva non ha effetto alcuno nei confronti dell'ordinamento federale, vertendo esclusivamente in ordine al rapporto interno tra l'istituto di credito e il correntista.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la responsabilità dei deferiti può ritenersi provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Oscar Becchio, legale rappresentante della società al momento dei fatti contestati, risponde anche la società AC Cuneo 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS.

Risponde, la AC Cuneo 1905 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata poiché la precedente sanzione comminata alla società attiene a violazioni della stessa natura, appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Oscar Becchio, inibizione di mesi 7 (sette);
- per la società AC Cuneo 1905 Srl, penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

[177] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PRATICÒ DEMETRIO (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl), SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL - (nota n. 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).

[178] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PRATICÒ DEMETRIO (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl), SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL - (nota n. 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).

Il deferimento

Con nota prot. 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Demetrio Praticò, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 Srl, per rispondere, a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità

e correttezza, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la società URBS Reggina 1914 Srl, a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società URBS Reggina 1914 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. Con ulteriore nota Prot. 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Demetrio Praticò, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In particolare, i citati emolumenti sono stati corrisposti solo in data 27 dicembre 2018 e quindi oltre il termine del 17 dicembre 2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la società URBS Reggina 1914 Srl, a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società URBS Reggina 1914 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il termine del 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento

degli emolumenti sopra indicati. In particolare, i citati emolumenti sono stati corrisposti solo in data 27 dicembre 2018 e quindi oltre il termine del 17 dicembre 2018.

Le memorie difensive

La società URBS Reggina 1914 Srl ha fatto pervenire una memoria difensiva a ministero degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, solo per il deferimento 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa e Dott. Mauro De Dominicis) e il sig. Demetrio Praticò personalmente, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, previa riunione dei procedimenti nn. prot. 7881/664 e 7873/663, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Demetrio Praticò, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) – sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre), convertita nell'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il deferito sig. Demetrio Praticò ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la società URBS Reggina 1914 Srl.

Il dibattimento

Alla riunione del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della penalizzazione di 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la società.

Per la società deferita sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali, nel riportarsi alle deduzioni esposte nella memoria difensiva, hanno concluso chiedendo l'irrogazione di una sanzione minima, anche inferiore al minimo edittale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 10.1.2019 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione.

In particolare, quanto alle ritenute Irpef e i contributi Inps, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di settembre e ottobre 2018; la Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere, alla data del 17 dicembre 2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di luglio e agosto 2018, come già segnalato con nota del 12 novembre 2018.

Quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la società URBS Reggina 1914 Srl non ha provveduto, anche in questo caso entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento di diversi emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018.

Le difese hanno confermato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, sottolineando però che il ritardo è stato minimo.

La normativa alla base del deferimento non consente a questo Tribunale di attribuire al dichiarato "minimo ritardo" valore di scriminante, con conseguente applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale.

In ragione di tanto, la responsabilità della società può ritenersi provata.

Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) nei confronti del sig. Demetrio Praticò.

Irroga nei confronti della società URBS Reggina 1914 Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Pubblicato in Roma il 25 febbraio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina